	PROTOCOLLO ACCESSO SITO di BRINDISI	COM_HSE20211006
		REV 0 del 06.10.2021
<i>D.L. 127/2021 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato</i>		PAG. 1 di 5



L'art. 3 del DL 127/2021 inserisce l'art. 9-septies nel DL 52/2021, che disciplina **l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato**.

Per effetto di tale disposizione, **dal 15 ottobre al 31 dicembre**, termine dello stato di emergenza, **tutti i lavoratori del settore privato** e i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti, **sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass**.

L'obbligo di verifica del possesso del green pass è posto in capo al **Datore di Lavoro**.

Le verifiche saranno svolte al momento dell'accesso al sito SRB (con le modalità descritte nelle pagine a seguire) ma potranno essere anche successive all'ingresso e nel corso dell'attività lavorativa.

Le verifiche saranno eseguite esclusivamente seguendo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica del green pass sarà effettuata mediante scansione del QR code apposto sullo stesso, utilizzando la APP "VERIFICA C19" installata su dispositivi mobili o su lettori QR dedicati e posizionati in luoghi appositamente dedicati.

 	PROTOCOLLO ACCESSO SITO di BRINDISI	COM_HSE20211006
	D.L. 127/2021 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato	REV 0 del 06.10.2021
		PAG. 2 di 5

COME AVVIENE LA VERIFICA

DIPENDENTI SRB

1. TUTTI I DIPENDENTI SRB SARANNO TENUTI A MOSTRARE IL GREEN PASS AL POSTO DI CONTROLLO AL MOMENTO DEL LORO ACCESSO. IL VERIFICATORE (AUTORIZZATO DA DL) PROCEDERÀ ALLA SCANSIONE DEL QR CODE (IN FORMATO DIGITALE OPPURE CARTACEO).
2. NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO, SI PROCEDERÀ A SCANSIONE UTILIZZANDO L'APPLICAZIONE "VERIFICA C19" INSTALLATA SU APPARECCHIO MOBILE DEDICATO (CELLULARE) IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL POSTO DI CONTROLLO. SUCCESSIVAMENTE SARÀ INSTALLATO UN LETTORE QR NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DEL DISPOSITIVO MARCATEMPO.

L'APP VERIFICAC19 LEGGE IL QR CODE, NE ESTRAE LE INFORMAZIONI E PROCEDE CON IL CONTROLLO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER VERIFICARE CHE LA CERTIFICAZIONE SIA VALIDA.

L'APPLICAZIONE MOSTRERÀ AL VERIFICATORE L'EFFETTIVA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE NONCHÉ IL NOME, IL COGNOME E LA DATA DI NASCITA DELL'INTESTATARIO DELLA STESSA.

LE ATTIVITÀ DI VERIFICA SI LIMITERANNO AL CONTROLLO DELL'AUTENTICITÀ, VALIDITÀ E INTEGRITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E NON COMPORTERANNO, IN ALCUN CASO, LA RACCOLTA DEI DATI DELL'INTESTATARIO [NON È CONSENTITO ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI IN MERITO AI PRESUPPOSTI (VACCINO, GUARIGIONE DAL COVID-19 O TAMPONE) CHE HANNO DETERMINATO IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE, NÉ ALLA RELATIVA SCADENZA E NON È CONSENTITO RICHIEDERE COPIA DELLE CERTIFICAZIONI DA CONTROLLARE OVVERO CONTROLLATE].

3. IN AGGIUNTA A QUELLA ALL'INGRESSO, POTRÀ ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DI RSPP (O DI ALTRO SOGGETTO DELEGATO DAL DATORE DI LAVORO) MEDIANTE UTILIZZO DELL'APP VERIFICA19 INSTALLATO SU DISPOSITIVO MOBILE, UNA VERIFICA A CAMPIONE SUCCESSIVA ALL'INGRESSO E NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.

IL LAVORATORE SPROVVISTO DI GREEN PASS O IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE NON VALIDA NON POTRÀ ACCEDERE AL SITO.

AL LAVORATORE RISULTATO SPROVVISTO DI GREEN PASS (O IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE NON VALIDA) A SEGUITO DI CONTROLLO EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SARANNO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE DA LEGGE.

LAVORATORI DI DITTE ESTERNE.



IL CONTROLLO DEL GREEN PASS AVVERRÀ CON LE STESSO MODALITÀ APPLICATE AI DIPENDENTI SRB.

AI LAVORATORI SPROVVISTI DI GREEN PASS O IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE NON VALIDA NON SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO AL SITO.

PER GLI STESSI SI PROCEDERÀ A SEGNALAZIONE AL DL DI COMPETENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DA LEGGE NEL CASO IN CUI L'OPERATORE DOVESSE RISULTARE NON IN REGOLA A SEGUITO DI CONTROLLO CONDOTTO NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (RAVVISANDO, QUINDI, UN INGRESSO FRAUDOLENTO ALL'INGRESSO DEL SITO SRB).

OSPITI-CONSULENTI (ANCHE STRANIERI)

SARÀ NECESSARIO MOSTRARE IL PROPRIO GREEN PASS (IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO) AL CONTROLLO ACCESSI AL MOMENTO DELL'INGRESSO.

 	PROTOCOLLO ACCESSO SITO di BRINDISI	COM_HSE20211006
		REV 0 del 06.10.2021
	D.L. 127/2021 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato	PAG. 3 di 5

NON SARA' CONSENTITO ACCESSO A COLORO I QUALI RISULTERANNO SPROVVISTI DI GREEN PASS O IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE NON VALIDA.

CORRIERI- ADDETTI CONSEGNE MAGAZZINO-CONDUCENTI MEZZI TRASPORTO RIFIUTI/CONDUCENTI MEZZI CHEMICALS/OLIO DI PALMA/CARBONI ATTIVI (ANCHE STRANIERI)

SARA' NECESSARIO FERMARSI PRESSO IL POSTO CONTROLLO ACCESSI E MOSTRARE IL PROPRIO GREEN PASS PER LA VERIFICA.

A TUTTI COLORO I QUALI RISULTERANNO SPROVVISTI DI GREEN PASS O IN POSSESSO DI GREEN PASS NON VALIDO SARA' INTERDETTO L'ACCESSO AL SITO E NON SARANNO CONSENTITE ATTIVITA' DI CARICO/SCARICO.

TRASPORTATORI (ZUCCHERO-MELASSO) (ANCHE STRANIERI)

I TRASPORTATORI SARANNO TENUTI A MOSTRARE IL GREEN PASS (IN FORMATO DIGITALE OPPURE CARTACEO) ALL'OPERATORE DELL'UFFICIO LOGISTICA PRELIMINARMENTE ALLO SCAMBIO DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO. L'OPERATORE DI LOGISTICA (AUTORIZZATO DA DL SRB) PROCEDERA' ALLA SCANSIONE DEL QR CODE UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO MOBILE DEDICATO PER VERIFICARNE LA VALIDITA'. SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA FASE, IL TRASPORTATORE SARA' TENUTO ALLA SCANSIONE DEL QR CODE MEDIANTE DISPOSITIVO DEDICATO INSTALLATO PRESSO LO SPORTELLO DELL'UFFICIO LOGISTICA.

AI TRASPORTATORI PRIVI DI GREEN PASS O CON GREEN PASS NON VALIDO NON SARA' CONSENTITO L'ACCESSO AL SITO E NESSUNA ATTIVITA' DI CARICO/SCARICO.



ENTI DI CONTROLLO/ETC

NON ESISTONO ECCEZIONI. L'ACCESSO PRESSO IL SITO SARA' CONSENTITO SOLO A SEGUITO DI VERIFICA DI GREEN PASS VALIDO.

LE SANZIONI

I COMMI DA 6 A 10 DEL NUOVO ERT. 9-SEPTIES DEL DL 52/2021 REGOLANO IL REGIME SANZIONATORIO DI SEGUITO SCHEMATIZZATO:

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI DISCIPLINARI O LICENZIAMENTO	DURATA
COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA DI NON ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS (DA INTENDERSI COME COMUNICAZIONE PRIMA DELL'ACCESSO)	<ul style="list-style-type: none"> • ASSENZA INGIUSTIFICATA. • SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DI OGNI ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO COMUNQUE DENOMINATO 	ESCLUSO	FINO ALLA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021 (FINE DELLO STATO DI EMERGENZA)
MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • ASSENZA INGIUSTIFICATA • SOSPENSIONE (NON FACOLTATIVA) DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA • SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DI OGNI ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO COMUNQUE DENOMINATO 	ESCLUSO	FINO ALLA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021 (FINE DELLO STATO DI EMERGENZA)

 	PROTOCOLLO ACCESSO SITO di BRINDISI	COM_HSE20211006
	D.L. 127/2021 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato	REV 0 del 06.10.2021
		PAG. 4 di 5

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI DISCIPLINARI O LICENZIAMENTO	DURATA
ACCESSO DI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO IN VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO DI GREEN PASS.	<ul style="list-style-type: none"> SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 400 A 1.000 EURO (ARTICOLO 4, COMMI 1, 3, 5 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020, N. 35) IN CASO DI REITERATA VIOLAZIONE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA È RADDOPPIATA E QUELLA ACCESSORIA È APPLICATA NELLA MISURA MASSIMA. LA SANZIONE È IRROGATA DAL PREFETTO SU SEGNALE (TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE) DA PARTE DEI SOGGETTI INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO 	CONSEGUENZE DISCIPLINARI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO DI SETTORE	

NOTA: LADDOVE LA NORMA COMMINA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (CHE PRESUPPONE L'INGRESSO NEL LUOGO DI LAVORO), SI APPLICA ANCHE LA QUALIFICAZIONE DELLA GIORNATA COME ASSENZA INGIUSTIFICATA DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. È INFATTI INSOSTENIBILE UNA SOLUZIONE CHE LEGITTIMI LA PERMANENZA DEL LAVORATORE SPROVVISTO DI GREEN PASS ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO. IL LAVORATORE SARA' IN QUESTO CASO INVITATO AD USCIRE DALL'AZIENDA E SCORTATO FUORI.

CONSEGUENZE OPERATIVE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

IL LAVORATORE CHE COMUNICHI DI NON POSSEDERE IL GREEN PASS O CHE NON POSSA FARE INGRESSO IN AZIENDA PER MANCANZA DEL CERTIFICATO VIENE CONSIDERATO ASSENTE INGIUSTIFICATO FINO ALLA SUA PRESENTAZIONE IN AZIENDA CON UN DOCUMENTO VALIDO.



CIÒ IMPONE AL DATORE DI DATORE DI REGISTRARE E GESTIRE L'ASSENZA DEL LAVORATORE E IL CONTROLLO DEL RIENTRO CON GREEN PASS VALIDO.

LA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEVE IN OGNI CASO PRECEDERE L'INGRESSO IN AZIENDA, DAL MOMENTO CHE, DOPO L'INGRESSO IN ASSENZA DI CERTIFICATO, EGLI È GIÀ SANZIONABILE.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

IL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS VALIDO O LA MANCATA VERIFICA IMPORTANO, ORA, SANZIONI GRAVI PER IL LAVORATORE E PER L'IMPRESA. INOLTRE, I LIMITI INERENTI ALLA PRIVACY RICADONO SULLA GESTIONE DELLA FORZATA ASSENZA DEL LAVORATORE MEDIANTE SOSTITUZIONI CON LAVORATORI IN POSSESSO DI VALIDO GREEN PASS.

TALE CIRCOSTANZA PUÒ INCIDERE SULLA SICUREZZA (ES. ASSENZA DI LAVORATORI COMPONENTI DI NUCLEI DI EMERGENZA), SULLE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI (ES. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA), SUGLI ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (ES. SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE), SULLE CONSEGUENZE A CARICO DEL LAVORATORE (ES. LICENZIAMENTO PER CHI È COLTO

 	PROTOCOLLO ACCESSO SITO di BRINDISI	COM_HSE20211006
	<i>D.L. 127/2021 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato</i>	REV 0 del 06.10.2021
		PAG. 5 di 5

ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO PRIVO DEL CERTIFICATO), SULLA COMPLESSIVA ORGANIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (ES. ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE E PIANIFICAZIONE DI ATTIVITÀ A MEDIO-LUNGO TERMINE).

È EVIDENTE CHE OGNI COMPORTAMENTO CHE DOVESSE RECARE DANNO ALL'IMPRESA, INCIDENDO NEGATIVAMENTE SULL'ORGANIZZAZIONE O SULLA POSSIBILITÀ PER L'AZIENDA DI FAR FRONTE AI PROPRI OBBLIGHI CONTRATTUALI, LEGITTIMA IN OGNI CASO LA REAZIONE AZIENDALE SUL PIANO DELLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI.

SI PENSI ALLE SEGUENTI EVENIENZE, ALLE CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE ED ALLA IMPOSSIBILITÀ DI GESTIRE ADEGUATAMENTE L'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:

- LAVORATORE ADIBITO A MANSIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA (ES. NUCLEO ANTINCENDIO, NUCLEO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA);
- LAVORATORE SPECIALIZZATO LA CUI PRESENZA È FONDAMENTALE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI SPECIFICI;
- A CAUSA DELL'IMPOSSIBILITÀ DI CONOSCERE LA DURATA DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO, IMPOSSIBILITÀ PER L'IMPRESA DI PROGRAMMARE LAVORI, SOSTITUZIONI, TRASFERTE;
- DIFFICOLTÀ DI ORGANIZZARE L'ATTIVITÀ CON PERSONALE SOSTITUTIVO (ES. CONTRATTI A TERMINE, SOMMINISTRAZIONE);
- RITARDO NELL'ADEMPIMENTO VERSO CLIENTI (CON RISARCIMENTO DANNI PER RITARDO O PER EFFETTI INDIRETTI – BLOCCO O RITARDI ALTRE ATTIVITÀ);
- PROGRAMMAZIONE DI LAVORI A LUNGO TERMINE O INTERVENTI D'EMERGENZA.

Brindisi 06.10.2021

SRB S.p.A.
 Strada per Fiume Piccolo, 10
 Zona Industriale - 72100 BRINDISI
 Telefono: (+39) 0831.550811/40
 Fax: (+39) 0831.573702
